



*Comune di Adelfia Comune di Capurso Comune di Triggiano Comune di Cellamare Comune di Valenzano  
Comune Capofila*

---

*AMBITO TERRITORIALE N. 5*

*- Ufficio di Piano -*

## **REGOLAMENTO DI EDUCATIVA SPECIALISTICA SCOLASTICA**

**SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA  
PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE DI ALUNNI/STUDENTI PORTATORI DI HANDICAP  
GRAVE FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'OBBLIGO, SALVO L'INTERVENTO  
DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE E DELLA PRIMA INFANZIA L. 104/92, C.M. 3390 del  
30/11/2001**

### **Art. 1 - Definizione**

Il presente regolamento disciplina il funzionamento e l'organizzazione del servizio di assistenza specialistica scolastica per l'autonomia e la comunicazione di portatori di handicap in situazione di gravità frequentanti le scuole dell'obbligo salvo l'intervento dell'Amministrazione Provinciale e della prima infanzia.

Il servizio, da svolgersi con personale qualificato sia all'interno che all'esterno della scuola, come secondo segmento della più articolata assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale prevista dall'art. 13, comma 3, della legge 104/92, si realizza nell'ambito della scuola, quale attività complementare svolta in integrazione alle funzioni e compiti della stessa.

Resta alla scuola, a cura del personale ATA, l'assistenza di base intesa come ausilio materiale agli alunni portatori d'handicap nell'accesso delle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse, in cui è ricompreso lo spostamento nei locali della scuola, l'ausilio materiale nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale (Circolare del Ministero dell'Istruzione del 30/11/2001 n. 3390).

### **Art. 2 - Finalità**

Il servizio ha l'obiettivo di garantire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione del portatore di handicap grave per il raggiungimento di una piena integrazione nel contesto scolastico.

### **Art. 3 - Sedi**

L'attività viene svolta presso le strutture scolastiche dei Comuni di Triggiano, Adelfia, Capurso, Cellamare e Valenzano, salvo eccezioni relative a scuole localizzate fuori dai Comuni dell'Ambito e frequentate da alunni residenti negli stessi Comuni.

### **Art. 4 - Destinatari**

I destinatari sono i portatori di handicap, residenti nei Comuni di Triggiano, Adelfia, Capurso, Cellamare e Valenzano, in situazione di gravità ai sensi del comma 3 dell'art. 3 L. 104/92, frequentanti le scuole dell'obbligo salvo l'intervento dell'Amministrazione

Provinciale e della prima infanzia e che necessitano di assistenza per l'autonomia e la comunicazione.

#### **Art. 5 - Durata**

Il servizio, fermo restando la persistenza della gravità che ha determinato l'ammissione, viene garantito con carattere di continuità per tutta la durata dell'anno scolastico

#### **Art. 6 - Caratteristiche**

L'assistenza specialistica:

- è funzionalmente distinta, complementare e non sostitutiva dell'attività didattica dell'insegnante di sostegno della scuola;
- fa parte del progetto educativo individualizzato (PEI) e del programma di lavoro definito dalla Unità Multidisciplinare (gruppo H);
- si integra con le attività riabilitative di competenza della ASL e sociali del Comune.

#### **Art. 7 - Prestazioni**

L'assistenza specialistica deve essere opportunamente integrata con tutti gli altri interventi che coinvolgono il soggetto portatore di handicap, a garanzia di continuità ed efficacia.

Il monte ore settimanale dell'educatore è proposto per ogni anno scolastico dal "Gruppo di Lavoro H", sulla base dei compiti definiti nel "progetto educativo individualizzato".

Orientativamente lo standard è di 6 ore settimanali per utente;

Non è consentita di norma la compresenza tra educatore e insegnante di sostegno per evitare forme di protezione e di isolamento dai coetanei, salvo in casi particolari che richiedono una intensa attività di tipo assistenziale (es. gravissimi pluriminorati), all'uopo documentata dal dirigente scolastico.

L'orario settimanale tiene conto del numero di soggetti in carico al medesimo educatore presso la stessa scuola o altre.

#### **Art. 8 - Requisiti di ammissione e documentazione**

Il Dirigente scolastico fa richiesta del servizio per il singolo alunno all'Ufficio di Piano, entro il 30 giugno di ogni anno, salvo per i trasferimenti in altre scuole, con allegata la seguente documentazione:

- verbale dell'Unità Multidisciplinare nel quale risulta anche il consenso dei genitori/esercanti la potestà genitoriale;
- attestazione di handicap in situazione di gravità;
- diagnosi funzionale.

#### **Art. 9 - Criteri di ammissione e priorità – Lista d'attesa**

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano dispone l'ammissione al servizio sulla base della graduatoria predisposta dall'Ufficio incaricato secondo i seguenti criteri di priorità:

- |   |              |          |
|---|--------------|----------|
| - invalidità civile con indennità di accompagnamento  | <b>punti</b> | <b>6</b> |
| - continuità del servizio (attestato, a regime, dal servizio sociale del Comune di residenza su richiesta istruttoria del Responsabile dell'Ufficio di Piano) | <b>punti</b> | <b>4</b> |

In caso di parità di punteggio avranno priorità gli utenti con età inferiore.

#### **Art. 10 - Assenze e domiciliazione del servizio**

Le assenze prolungate e ripetute dalla scuola, per malattia o motivi sanitari connessi all'handicap dell'alunno/studente, possono determinare la necessità temporanea di una domiciliazione della prestazione.

In tal caso è necessario che:

- l'educatore sia supportato dalle scuole (in particolare dall'insegnante di sostegno) e dalla Unità Multidisciplinare.

L'assistente sociale del comune di residenza provvede a verificare l'attività.

#### **Art. 11 - Variazione o cessazione del servizio**

Il programma è soggetto a verifiche periodiche da parte dell'Unità multidisciplinare integrata dall'Assistente sociale del Comune di residenza, e possono comportare variazioni dello stesso o sua cessazione.

#### **Art. 12 - Gratuità**

Il servizio reso all'interno della scuola o a domicilio, è gratuito.

#### **Art. 13 - Norma transitoria ed entrata in vigore del Regolamento.**

In sede di prima applicazione, per l'avvio del servizio, i destinatari saranno quelli indicati dai Dirigenti scolastici entro il 25/09/2007 con allegata per ciascuno la seguente documentazione:

- 1) attestazione di handicap in situazione di gravità;
- 2) diagnosi funzionale;
- 3) PEI dell'anno precedente (ove definito);
- 4) Assenso dei genitori/esercanti la potestà genitoriale;
- 5) Eventuale riconoscimento dell'invalidità civile;
- 6) Eventuale attestazione da parte del Dirigente Scolastico di fruizione del servizio di Assistenza Specialistica scolastica nell'anno precedente.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano disporrà l'ammissione al servizio ai sensi del precedente art.9.

Entro il 15 ottobre 2007 saranno elaborati i programmi individuali di intervento da parte delle scuole interessate d'intesa con la ASL, l'assistente sociale comunale incaricata e la ditta aggiudicataria del servizio.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno di Pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune Capofila della Delibera di approvazione.